

RB

Test di cessione su materiale di riporto e valori CSC per acque sotterranee

*TAR Lombardia, Milano, sez. III,
14 dicembre 2015,
Pres. Leo, est. Mameli*

Materiale di riporto - Test di cessione - Bonifica - Bonifica a seguito di cambio destinazione di utilizzo dell'area - Definizione - Art. 3, D.L. n. 2/2012 - Onti di contaminazione

In tema di test di cessione sui materiali di riporto, il comma 2 dell'articolo 3, D.L. n. 2/2012 non opera un generico riferimento al D.M. 5 febbraio 1998. Il rinvio è, infatti, limitato all'articolo 9, ai soli fini delle metodiche da utilizzare per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee. Da ciò consegue che i parametri cui è necessario fare riferimento sono i valori di cui alla Tabella 2 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte IV, D.Lgs. n. 152/2006.

Ai sensi del D.L. n. 2/2012, per essere sottratti alla disciplina dei rifiuti, i materiali di riporto devono essere conformi ai limiti del test di cessione; in caso contrario, tali matrici vanno qualificate come "fonti di contaminazione" e devono essere rimosse, decontaminate o messe in sicurezza. In questi casi, pertanto, la qualificazione dei materiali di riporto come "fonti di contaminazione" prevale sulla qualificazione come "matrici ambientali" e impone di intervenire con le specifiche modalità previste dal citato articolo 3 comma 3, che rappresenta una norma speciale, prevalente rispetto alle procedure previste in tema di bonifica dei siti contaminati. Le caratteristiche qualitative del materiale utilizzato per i riempimenti devono essere verificate in relazione alla destinazione dell'area in questione come risultante dallo strumento urbanistico vigente. A seguito del cambio di destinazione d'uso dell'area, non può, pertanto, essere esclusa a priori la necessità di sottoporre a test di cessione i materiali di riporto precedentemente utilizzati come riempimenti nel corso di una bonifica.

NOTA

Il TAR Lombardia è intervenuto in relazione a una bonifica attivata da un condominio per profittare del cambio di destinazione d'uso di un'area in precedenza non residenziale e già sottoposta a risanamento. In sede di approvazione del piano della caratterizzazione, ARPA aveva prescritto alla ricorrente che gli eventuali riporti dovessero essere sottoposti al test di cessione, raffrontandone i risultati con i valori di CSC previsti per le acque sotterranee. A detta del condominio la prescrizione era illegittima in quanto l'articolo 3, D.L. n. 2/2012, come modificato dall'articolo 41, D.L. n. 69/2013, rimanda interamente al D.M. 5 febbraio 1998 e non alle tabelle contenute negli Allegati alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006. Nella pronuncia con la quale ha rigettato il ricorso, il TAR Milano ha innanzitutto affermato che la definizione di "materiali di riporto" si rinviene nel menzionato articolo 3 del "D.L. ambiente", «che fa riferimento a "una miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito, e utilizzate per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri"». In relazione al test di cessione cui è necessario sottoporre i riporti, il Collegio ha ricordato che si tratta di «una prova simulata di rilascio di contaminanti, effettuata ponendo in contatto per un tempo definito un solido con un lisciviante (agente separatore) e separando quindi le due fasi per ottenere un eluato (liquido prodotto all'esito del test)». Rispetto alle modalità con le quali effettuare il test, il TAR ha invece affermato che il comma 2 dell'articolo 3, D.L. n. 2/2012, non opera un generico riferimento al D.M. 5 febbraio 1998; il rinvio è infatti limitato «all'articolo 9 "ai fini delle metodiche [e non dei parametri] da utilizzare per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee"». I parametri cui è ne-

cessario fare riferimento sono pertanto solo quelli della Tabella 2 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte IV, D.Lgs. n. 152/2006. Nel caso in cui si rilevi un superamento dei predetti valori, a detta del TAR sarebbe applicabile un regime particolare, posto che le matrici di riporto «vengono qualificate “fonti di contaminazione” e come tali devono essere trattate, secondo le modalità specificate nell'articolo 3 comma 3 del D.L. n. 2/2012 [...] anziché con le procedure ex articoli 242 ss. del Codice dell'ambiente». Valutando la legittimità della prescrizione con la quale era stato imposto alla ricorrente di sottoporre al test di cessione anche i terreni utilizzati per i riempimenti nel corso della precedente bonifica, il TAR ha, infine, preso atto che la destinazione urbanistica dell'area era mutata in residenziale con l'entrata in vigore del nuovo PGT. Per questa ragione, il Collegio, ritenendo che «le caratteristiche qualitative del materiale utilizzato per i riempimenti devono essere verificate in relazione alla destinazione impressa all'area in questione dallo strumento urbanistico vigente», ha affermato che «non può escludersi a priori la necessità di sottoporre a test di cessione i materiali collocati nell'area, a seguito del cambio di destinazione d'uso della stessa».



Nozione di “gestione abusiva”

*Cassazione penale, sez. III,
17 novembre 2015, n. 45632,
Pres. Mannino, est. De Masi*

Nozione di “gestione abusiva” - “Giro bolla” - Violazioni prescrizioni o limiti - Assenza di titoli - Art. 260, D.Lgs. n. 152/2006 - Ordine di rimessione in pristino - Eliminazione pene accessorie - Prescrizione

In materia di rifiuti, “abusiva” è qualsiasi forma di gestione che venga svolta in totale assenza dei titoli di legittimazione (autorizzazione, iscrizioni, comunicazioni), ovvero in violazione delle prescrizioni e dei limiti dei titoli esistenti (Cass., sez. III, 15 ottobre 2013, n. 44449 e 20 dicembre 2012, n. 19018).

L'ordine di ripristino dello stato dell'ambiente impartito ex articolo 260, comma 4, D.Lgs.

n. 152/2006, è un provvedimento “dovuto” per il giudice, in quanto obbligatorio *ex lege*, non suscettibile di valutazioni discrezionali, sottratto alla disponibilità delle parti stesse e di cui l'imputato deve tenere conto nell'operare la scelta del patteggiamento. Il predetto ordine, trattandosi di una sanzione amministrativa di tipo ablatorio che trova la propria giustificazione giuridica nella accessorietà alla sentenza di condanna, può essere impartito solo con questa tipologia di sentenza e non trova applicazione nei casi di dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, rimanendo in ogni caso fermo l'autonomo potere-dovere dell'autorità amministrativa in tema di bonifica dei siti contaminati.

NOTA

La Corte di cassazione è tornata ad occuparsi della nozione di “gestione abusiva”, concetto oggi molto discusso a causa del richiamo fatto dal legislatore nel recente delitto di “inquinamento ambientale”. La fattispecie sottoposta all'attenzione della Corte riguardava il cosiddetto sistema del “giro bolla”; agli imputati era, infatti, contestato di aver declassificato ingenti quantità di rifiuti speciali mediante documenti falsi, per poi destinarli in stabilimenti privi dei requisiti necessari, autorizzati «sulla base di falsità documentali, inidonee rispetto alla natura dei rifiuti effettivamente ricevuti». Il reato contestato era il traffico illecito di rifiuti, previsto e puntito dall'articolo 260, D.Lgs. n. 152/2006. In relazione al carattere necessariamente abusivo della predetta fattispecie, la Cassazione ha precisato che «“abusiva” è qualsiasi forma di gestione che venga svolta in totale assenza dei titoli di legittimazione (autorizzazione, iscrizioni, comunicazioni), ovvero in violazione delle prescrizioni e dei limiti dei titoli esistenti». Quanto al dolo richiesto dalla norma incriminatrice, la Corte ha affermato che nel caso di specie la consapevolezza dell'abusività della condotta poteva essere «desunta dall'esercizio di attività incompatibili con le autorizzazioni rilasciate per la discarica, priva di requisiti perché per soli inerti, ed al conseguente perseguimento di un ingiusto profitto». Quanto all'ordine di ripristino che può essere ordinato dal Giudice